

Corte di Cassazione Sezione 3 penale

**Sentenza 04.07.2008, n. 27093**

## **Integrale**

---

ALIMENTI E BEVANDE - SICUREZZA ED IGIENE ALIMENTARE

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

ha pronunciato la seguente:

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Ba. Gi. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza del tribunale di Cosenza del 17 settembre del 2007;

udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore avv. Zigaro Aurelia, quale sostituto processuale del difensore avv. Romano Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza impugnata.

Osserva:

### **IN FATTO**

Con sentenza del 17 settembre del 2007, il tribunale di Cosenza condannava Ba. Gi. alla pena di euro 5000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile dei seguenti reati:

del reato di cui alla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) e articolo 6, commi 1 e 4, per avere, nella qualita' di legale rappresentante del caseificio denominato il (OMESSO), detenuto per la vendita **formaggio** fresco in cattivo stato di conservazione;

del reato di cui all'articolo 650 c.p., per avere, nella qualita' anzidetta, omesso di osservare l'ordinanza n. 943 dell'11 febbraio del 2003, con cui si era disposta la sospensione dell'autorizzazione sanitaria alla produzione. Fatti accertati il (OMESSO).

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, nel corso di un'ispezione al caseificio del prevenuto, si accertava che la produzione e la vendita del **formaggio** erano in atto nonostante che i locali fossero interessati da lavori di ristrutturazione e quindi il **formaggio** era prodotto e detenuto per la vendita in locali inidonei alla produzione e conservazione. In particolare emergeva che l'imputato aveva continuato la produzione nonostante l'ordinanza sindacale di sospensione per motivi igienici. In proposito si accertava che i lavori relativi al laboratorio erano al momento del sopralluogo terminati, ma erano ancora in atto quelli relativi alle stanze attigue, che erano intercomunicanti con il laboratorio e che non erano chiuse. Al momento del sopralluogo furono prelevati dei campioni per le analisi del caso, da cui emerse che il **formaggio** era contaminato.

Tanto premesso in fatto, il tribunale osservava che ai fini della configurabilita' del reato di cattiva conservazione del prodotto era sufficiente che l'alimento fosse custodito in locali igienicamente non idonei e tale circostanza era stata inequivocabilmente accertata al momento del sopralluogo.

Ricorre per Cassazione il prevenuto denunciando:

1) la violazione degli artt 13 e 16 delle norme regolamentari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 perche' i campioni erano stati prelevati senza l'osservanza delle norme anzidette;

2) la violazione del disposto di cui all'articolo 360 c.p.p. perche' le analisi erano state disposte senza il previo avviso al difensore ed il risultato era stato utilizzato dal tribunale nonostante l'ordinanza d'inutilizzabilita' pronunciata nel corso del dibattimento a seguito dell'eccezione formulata dal difensore;

3) omessa motivazione in ordine alla configurabilita' del reato di cui all'articolo 650 c.p.p., in quanto, con l'ordinanza sindacale, si era disposta la sospensione dell'attivita' di produzione, ma non la vendita del prodotto e peraltro al momento del sopralluogo i lavori di ristrutturazione erano stati gia' compiuti;

4) mancanza di motivazione sulla configurabilita' del reato di cui al capo a);

5) la prescrizione di entrambi i reati maturata dopo la decisione impugnata ma prima della scadenza del termine per il ricorso.

## IN DIRITTO

Il ricorso e' inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Con riferimento ai primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente perche' logicamente connessi, non e' vero che il tribunale ha utilizzato il risultato delle analisi ai fini dell'affermazione di responsabilita' perche' questa e' stata dichiarata non per le caratteristiche intrinseche del

prodotto, ossia per la contaminazione, ma per le cattive condizioni di conservazione, le quali possono dipendere anche da elementi estrinseci, quali ad esempio l'antigienicità dei locali.

I primi due motivi sono quindi del tutto irrilevanti ai fini della decisione.

Con riferimento al terzo motivo si rileva che dagli accertamenti compiuti dai carabinieri erano risultati ultimati i lavori di sistemazione del laboratorio ma non quelli delle attigue camere con esso intercomunicanti e quindi l'inosservanza dell'ordinanza sindacale era in atto al momento del sopralluogo, in quanto il teste Tr. Ma. , come risulta dalla pagina tre della sentenza impugnata, ha riferito che l'imputato continuava a produrre formaggi.

Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Come già precisato, la responsabilità è stata affermata per l'antigienicità dei locali e non per le qualità intrinseche del prodotto.

La contravvenzione prevista dalla Legge n. 283 del 1962, articolo 5, lettera b) costituisce una fattispecie di reato di pericolo nel senso che essa si realizza mediante la condotta di conservazione del prodotto inadeguata ad evitare possibili alterazioni, la cui effettiva realizzazione configura la presenza di distinte ipotesi contravvenzionali. Di conseguenza l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intesa a garantire la buona conservazione del prodotto è già di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi contestata (cfr. per tutte Cass. Sez. un. n. 443 del 2002).

L'inammissibilità originaria del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 32 del 2000, De Luca.

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

**P.Q.M.**

**LA CORTE**

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.